



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°234 CSAT 15 del 03 gennaio 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 03 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.49/A

A.S.D. POL. ACI BONACCORSI (CT) Avverso la squalifica per cinque gare dei calciatori sig.ri Giovanni Castro, Alessandro De Carlo, Davide Messina, Giulio Sciacca e Alessio Ventura.

Campionato 1^a Cat. Girone "E" Gara: Aci Bonaccorsi/Nisiana F.C. del 01/12/2018.

C.U. n.204 del 05/12/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore impugna le sanzioni così come irrogate dal GST e riportate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che nessuna responsabilità può essere addebitata ai propri tesserati i quali si sono limitati a difendersi da una aggressione perpetrata a loro danno, né le lesioni subite da alcuni calciatori possono essere attribuite ai propri atleti poiché sul punto il rapporto arbitrale risulta generico.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante della reclamante avendone questa fatta specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine del 1° t. dopo che un calciatore della Nisiana aveva aggredito un calciatore avversario, alcuni tifosi, riferibili ad entrambe le società, penetravano in campo aggredendo alcuni calciatori.

A seguito di quanto sopra si scatenava una violenta rissa che vedeva coinvolti quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre i quali reciprocamente si colpivano con calci, schiaffi pugni e testate. In tale frangente il DDG individuava, per quello che qui interessa, quali partecipanti alla rissa i calciatori dell'ACI Bonaccorsi sig.ri Giovanni Castro, Sciacca Giulio, Alessio Santo Ventura Davide Messina e Alessandro De Carlo.

Come conseguenza di tale rissa alcuni calciatori subivano delle lesioni che determinavano anche una perdita ematica.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara in quanto, per come più volte statuito da questa Corte, la fattispecie descritta dal direttore di gara va qualificata come rissa che, secondo la definizione penalistica, consiste in una violenta contesa fra tre o più persone tutte animate dal duplice intento di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla violenza di costoro risultando irrilevante chi vi abbia dato inizio.

Parimenti risulta infondato il richiamo alla legittima difesa operato dalla reclamante in quanto questa, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, viene ritenuta incompatibile con la rissa in coerenza con la concezione di essa come contesa fra persone animate dall'intento di difendersi ma, insieme, di offendersi reciprocamente, tenendo, inoltre, conto che tutti accettano volontariamente la situazione di pericolo.

Infine va respinta la ulteriore tesi difensiva della reclamante secondo cui non sarebbero riferibili agli odierni squalificati le lesioni subite da alcuni calciatori poiché la descrizione fattane dal DDG sarebbe del tutto generica non avendo quest'ultimo individuato gli effettivi

autori in quanto, seguendo l'insegnamento del supremo collegio sopra richiamato, l'aggravante per la lesione subita da uno dei corrissanti è attribuita a tutti i partecipanti per il solo fatto di essersi verificata nel corso della rissa e quindi in virtù del nesso di causalità fra la rissa e l'evento.

In ragione delle superiori considerazioni il gravame deve essere respinto risultando le sanzioni irrogate dal GST congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione atteso che le stesse sono state irrogate nel minimo edittale previsto dal comma 4 lett. c) dell'art. 19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€130,00) non versata

Procedimento n.50/A

A.S.D. POL. LICATA CALCIO (AG) Avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Lorenzo Alessandro Cappello ed avverso inibizione sino al 20/01/2019 del dirigente sig. Claudio Cammarata.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Licata Calcio/Città di S. Agata del 02/12/2018. C.U. n.204 del 05/12/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Licata Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le sanzioni così come irrogate dal GST e riportate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che la frase pronunciata dal proprio calciatore non sarebbe stata così grave da essere sanzionata con tre gare di squalifica mentre nega che il sig. Claudio Cammarata abbia mai pronunciato le parole riportate in referto dall'AA.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dalla reclamante avendone questa fatta specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara dall'AA1, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 37' del 2° t. prima e successivamente al 42' del 2° t. il sig. Claudio Cammarata, non iscritto in elenco, ma riconosciuto perché prima dell'incontro si era presentato come dirigente del Licata Calcio, benchè si trovasse seduto in tribunale rivolgeva delle espressioni dall'evidente tenore offensivo al predetto Ufficiale di gara.

Inoltre al 38' del 2° t. veniva espulso, su segnalazione dell'AA1, il calciatore sig. Lorenzo Alessandro Cappello perché dopo essere stato richiamato dal predetto assistente a tenere un comportamento più corretto durante la fase di riscaldamento gli si rivolgeva proferendo una frase dall'evidente tenore offensivo.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento limitatamente alla squalifica a carico del calciatore sig. Lorenzo Alessandro Cappello per cui la stessa può ben rideterminarsi nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 19 del C.G.S. in relazione alla circostanza che il tutto è avvenuto comunque in un unico ed isolato contesto.

Di contro il gravame va respinto per quanto riguarda la sanzione inflitta al sig. Claudio Cammarata in quanto la stessa risulta congrua in relazione ai reiterati comportamenti antiregolamentari da questi assunti nei confronti dell'Ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Lorenzo Alessandro Cappello confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata

Procedimento n.52/A

A.S.D. ALBATROS FAR PLAY (PA) Avverso la squalifica per sette gare del calciatore sig. Filippo Pirrotta ed avverso ammenda di € 500,00.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Albatros Far Play/ Oratorio S. Ciro e Giorgio del 02/12/2018.

C.U. n.204 del 05/12/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Albatros Far Play, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le sanzioni così come irrogate dal GST e riportate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore si sarebbe limitato a delle rimostranze verbali nei confronti dell'AA2 e dell'arbitro mentre al termine delle gara avrebbe chiesto al DDG delle spiegazioni in ordine all'espulsione da lui ritenuta immotivata, per la qual cosa la sanzione inflitta risulterebbe sproporzionata al reale accadimento dei fatti e ne chiede, pertanto, una rideterminazione in termini più equi. Sotto altro profilo la reclamante ritiene non congrua la sanzione dell'ammenda in quanto il lancio della bottiglietta da parte di un sostenitore verso un calciatore avversario non sarebbe stato visto dal direttore di gara, ma questi lo avrebbe riportato in referto solo su segnalazione di un calciatore avversario. Inoltre la reclamante contesta anche la circostanza riportata dal GST, a sostegno della sua decisione, che non sarebbe stato presente il servizio d'ordine mentre in effetti questo era stato predisposto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti il referto del DDG ed i relativi supplementi dallo stesso redatti, nonché il referto dell'AA2, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 21' del 2° t. è stato espulso il sig. Filippo Pirrotta perché dopo essere stato ammonito per avere protestato verso una decisione appena assunta dal DDG gli si metteva faccia contro faccia assumendo ancora una volta un comportamento protestatario. Riferisce ancora il DDG che cercava di allontanarlo da sé allungando a tal fine il braccio, ma il Pirrotta glielo allontanava sospingendolo con fare minaccioso. Nel lasciare il terreno di gioco il Pirrotta rivolgeva frasi dall'evidente tenore minaccioso sia nei confronti del DDG che dell'AA2. Lo stesso calciatore, infine, al termine della gara si faceva trovare dinanzi allo spogliatoio degli ufficiali di gara dove reiterava il comportamento minaccioso nei loro confronti.

Per quanto attiene poi il comportamento del pubblico si rileva che al 35' del 2° t durante una ripresa di gioco, dalla tribuna posta alle spalle dell'AA2, occupata dai sostenitori dell'Albatros Far Play, veniva lanciata una bottiglietta piena d'acqua che sfiorava il volto di un calciatore avversario.

Inoltre al termine della gara, nell'impianto adiacente agli spogliatoi, entravano alcuni sostenitori dell'Albatros Far Play che creavano una rissa con i calciatori avversari. Uno di detti sostenitori si avvicinava anche al DDG con fare minaccioso ed oltre ad insultarlo lo colpiva debolmente alla mano destra ma veniva prontamente bloccato ed allontanato dagli addetti al servizio d'ordine.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento non solo per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore sig. Filippo Pirrotta stante che la stessa, anche alla luce delle modifiche introdotte al CGS (vedi art. 19 comma 4 lett. d) nuova versione), risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione alla plurime condotte antiregolamentari poste in essere dal predetto calciatore; ma anche per quanto riguarda il capo di gravame relativo alla sanzione dell'ammenda in quanto la società ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del C.G.S. risponde dei fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori sia all'interno del proprio impianto che nelle immediate adiacenze per la qual cosa la sanzione minima è di € 500,00 come peraltro inflitta dal GST e che la stessa non è suscettibile di alcuna diminuzione non ricorrendo, nel caso in esame, alcuna delle

esimenti prevista dal comma 5 del predetto art.14.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Procedimento 54/A

A.S.D. ALBA ALCAMO (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3.

Campionato Under 19 Provinciale Girone "A" Gara: Alba Alcamo/Città di San Vito Lo Capo del 20/11/2018.

C.U. n.29 del 06/12/2018 Delegazione Provinciale di Trapani.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Alba Alcamo, in persona del suo rappresentante legale, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che benchè nella propria distinta gara non sia stato riportato alcun nominativo quale assistente di parte tale ruolo è stato, di fatto, espletato fin dall'inizio dal calciatore n.12 sig. Vito Di Cristina e che detta mancata trascrizione è da addebitare solo ad un mero errore formale determinato dalla circostanza che il dirigente che avrebbe dovuto svolgere tale ruolo all'ultimo momento non si era presentato.

Resiste con memoria l'A.S.D. Città di San Vito Lo Capo che chiede il rigetto del gravame con conferma delle statuizioni assunte dal Giudice Territoriale stante la violazione dell'art. 63 comma 2° delle N.O.I.F. in relazione alla regola 6 delle "Regole del gioco del calcio".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, ed in particolare il referto redatto dal DDG che gode, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. di fede privilegiata, rileva come lo stesso arbitro certifichi che il calciatore da lui identificato come il sig. Vito Di Cristina, iscritto in elenco con il n.12, ha effettivamente svolto nella gara in questione le funzioni di assistente di parte.

Ciò posto il gravame deve trovare accoglimento nei limiti che seguono, e infatti la perdita della gara, prevista dal comma 5 lett. b) dell'art. 17 del C.G.S., si applica solo nel caso in cui il soggetto designato a svolgere la funzione di assistente di parte non abbia titolo a partecipare alla gara e non risulta che il sig. Vito Di Cristina non vi avesse titolo, né tantomeno la sua regolare partecipazione è mai stata messa in dubbio dalla società San Vito Lo Capo.

Se fosse vero l'assunto della odierna resistente e cioè della totale mancanza dell'assistente di parte, tale fattispecie andrebbe inquadrata nel c.d. errore tecnico del DDG perché questi non avrebbe potuto dare inizio all'incontro con la conseguenza che se ne dovrebbe, in tal caso, disporre la ripetizione e non già l'assegnazione di gara perduta a carico della società inadempiente.

Viceversa per come certificato dall'arbitro l'assistente di parte è stato sempre presente e la funzione l'ha svolta il sig. Vito Di Cristina inserito nella relativa distinta gara con il n.12 e regolarmente identificato da questi per cui la fattispecie in esame va inquadrata nell'errore formale regolamentato dalla lett. c) del comma 6 dell'art. 17 C.G.S. per la qualcosa vanno applicate le sanzioni dell'ammenda alla società e dell'inibizione al dirigente accompagnatore individuato nella persona del sig. Carmelo Messina come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ripristina il risultato conseguito in campo e, in applicazione del comma 6 dell'art. 17 del C.G.S., infligge alla Società A.S.D. Alba Alcamo l'ammenda di € 100,00 ed inibisce fino a tutto il 31/01/2019 il dirigente accompagnatore sig. Carmelo Messina.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo

Procedimento 57/A

PANTELLERIA C.G. CALCIO A 5 (TP) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Simone Petrillo.

Campionato C1 Calcio a 5 Girone "A" Gara: Pantelleria C5/Sporting Alcamo del 15/12/2018.

C.U. n.227 del 19/12/2018.

Con rituale e tempestivo gravame il Pantelleria C.G. Calcio a 5, in persona del suo rappresentante legale, impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il contatto tra il Petrillo ed il calciatore avversario è stato del tutto casuale non avendo avuto questi alcuna intenzione di arrecargli danno, per cui chiede che la sanzione, così come inflitta, venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 27' del 2° t. è stato espulso il sig. Simone Petrillo per un intervento estremamente falloso tale da causare un infortunio al calciatore avversario il quale successivamente è dovuto ricorrere alle cure sanitarie.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione, così come inflitta al predetto calciatore, risulta congrua e non suscettibile delle benchè minima riduzione in considerazione del fatto che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale previsto dal comma 4 lett. b) dell'art. 19 del C.G.S., anche in considerazione della circostanza che l'intervento sebbene avvenuto con "eccesso di forza" non era accompagnato dalla volontà di ledere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 58/A

A.S.D. CANICATTI' (AG) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Vittorio Caronia.

Campionato Eccellenza Giro con una mano e "A" Gara: Canicatti/Dattilo Noir del 16/12/2018.

C.U. n.227 del 19/12/2018.

Con rituale tempestivo gravame l'A.S.D. Canicatti, in persona del suo rappresentante legale, impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il Caronia, nel tentativo di liberarsi da una marcatura, colpiva con una mano, in maniera del tutto involontaria, il volto di un calciatore avversario per cui chiede che la sanzione, così come inflitta, venga rideterminata in termini più equi anche alla luce di alcuni precedenti giurisprudenziali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 32' del 1° t. è stato espulso il sig. Vittorio Caronia *"perchè colpiva con una gomitata un avversario a pallone lontano provocandogli la fuoriuscita momentanea di sangue"*.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro alcuno e la sanzione così come inflitta al predetto calciatore risulta congrua e non suscettibile delle benchè minima riduzione in considerazione del fatto che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale previsto dal comma 4 lett. c) dell'art. 19 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 61/A

A.S.D. AKRON SAVOCA (ME) Avverso inibizione fino al 31.12.2021 del dirigente sig. Vincenzo Carmelo Sturiale; avverso squalifica per cinque gare calciatore Giancarlo De Clo ed avverso ammenda € 300,00.

Campionato 2^a Cat. Girone "D" Gara: Calcio Santa Venerina - Akron Savoca del 16.12.2018 - C.U. n. 227 del 19.12.2018.

Con reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 28.12.2018 (anticipato anche a mezzo fax di pari data) l'ASD Akron Savoca impugna le decisioni assunte dal G.S.T. in epigrafe riportate chiedendone, in buona sintesi, una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame è stato proposto oltre i termini procedurali di cui al combinato disposto degli artt 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

Infatti secondo le suddette norme i reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale vanno proposti entro il settimo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. con cui sono stati resi noti i provvedimenti disciplinari.

Pertanto una volta accertato che i provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati sul C.U. n.227 del 19.12.2017 il gravame, a pena di inammissibilità, doveva essere inviato a questa Corte entro e non oltre il 27.12.2018 quale primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine.

La dichiarazione di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI